

**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**



Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

**Sezione I**

**Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

- a) RICCIO ALESSANDRO
- b) iscritto nella sezione E del RUI al n. E000727452, in data 29/03/2023;
- c) RICCIO ALESSANDRO ha sede legale/operativa in ROMA RM, VIA FRANCESCO D'OVIDIO 95/D,00137;
- d) i recapiti dei Punti Vendita in cui RICCIO ALESSANDRO opera sono:  
ROMA, VIA FRANCESCO D'OVIDIO 95,00137;
- e) tel. 068292175, indirizzo di posta elettronica AGENZIA.ROMATALENTI.IT@GENERALI.COM, indirizzo PEC ROMATALENTI@PEC.AGENZIE.GENERALI.COM;
- f) sito internet [www.agenzie.generalisti.it/romatalenti](http://www.agenzie.generalisti.it/romatalenti); l'intermediario non promuove o svolge l'attività tramite siti internet diversi da quello dell'Agenzia per cui opera;
- g) l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta da RICCIO ALESSANDRO e da AGENZIA ROMA TALENTI S. R. L. è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
- h) Collaboratore della AGENZIA ROMA TALENTI S. R. L. che ha sede legale/operativa in ROMA RM, VIA FRANCESCO D'OVIDIO 95/D,00137, iscritta nella sezione A del RUI al n. A000518667 in data 05/05/2015, anche a titolo accessorio, per cui è svolta l'attività di distribuzione del contratto e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari (RUI) assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

**Sezione II**

**Informazioni sui modelli di distribuzione**

RICCIO ALESSANDRO e AGENZIA ROMA TALENTI S. R. L., per conto della quale l'intermediario svolge l'attività di intermediazione:

- a) agiscono in nome e per conto di Generali Italia S.p.A., D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI, EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.;
- b) il contratto non viene distribuito in collaborazione con altri intermediari.

**Sezione III**

**Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse**

- a) RICCIO ALESSANDRO e la AGENZIA ROMA TALENTI S. R. L. non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Generali Italia S.p.A. o di eventuale altra Compagnia assicurativa per la quale opera;
- b) Generali Italia S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A. e ogni altra eventuale Compagnia assicurativa per la quale opera, non sono detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di AGENZIA ROMA TALENTI S. R. L..

**Sezione IV**

**Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

RICCIO ALESSANDRO e AGENZIA ROMA TALENTI S. R. L., per conto della quale l'intermediario svolge l'attività di intermediazione:

- a) forniscono consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- b) distribuisce, in esclusiva, i prodotti assicurativi dei rami Vita e Danni di Generali Italia S.p.A.;
- c) forniscono ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni Private.

**SEZIONE V**  
**Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi**

- a) rispetto ai contratti di assicurazione diversi dalla responsabilità civile auto, il compenso per l'attività di distribuzione svolta è rappresentato da una commissione inclusa nel premio distinta per rami. Non è previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto assicurativo. Tale attività concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali conseguono ulteriori compensi;
- b) rispetto ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti dalla compagnia all'intermediario primario (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private) è riportata nella tabella posta in calce al presente documento;
- c) l'informativa di cui alle lettere a) e b) è relativa a tutti i compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

**SEZIONE VI**  
**Informazioni sul pagamento dei premi**

- a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
  - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione;
  - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

**SEZIONE VII**  
**Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente nonché la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi;
- c) il contraente ha la facoltà di avvalersi di:
  - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
  - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

**SEZIONE VIII**  
**Informazioni sul diritto all'oblio oncologico**

- a) il contraente o l'assicurato possono esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda al DIP aggiuntivo dei prodotti in offerta per la lettura di tutte le pertinenti informazioni relative ai contenuti ed alle modalità di attuazione del diritto stesso
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento